



## **IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

### **Terza Sezione civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| dott. Michelangelo Petruzzello  | Presidente       |
| dott. Arminio Salvatore Rabuano | Giudice          |
| dott. Maria De Vivo             | Giudice relatore |

ha pronunciato il seguente

### **D E C R E T O**

Nel procedimento iscritto al n. 6964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione allo stato passivo (artt. 98 - 99 l.fall.), vertente

### **T R A**

**I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, (c.f. 80078750587) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Cuzzupoli (C.F. CZZLCU68T26F839J), Erminio Capasso (c.f. CPSRMN72A15F839G) e Italia De Benedictis (c.f. DBNTLI69C69F839H), con domicilio, per quanto possa occorrere, ex art. 82R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

- RICORRENTE -

### **E**

**FALLIMENTO CITTA' DELL'INTIMO S.R.L.** (c.f. 02647690615), in persona del curatore;

-RESISTENTE CONTUMACE -

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso *ex art.* 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, Inps deduceva di aver proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento Città dell'intimo s.r.l. per complessivi euro 14.426,00 (rettificata, poi, in sede di osservazioni, in euro 12.737,00), di cui euro 10.581,00 a titolo di contributi dichiarati e non versati con riferimento alle denunce mensili di maggio, giugno e luglio 2017, ed euro 1.921,00 fondati sulle note di rettifica relative ai periodi di marzo, aprile, giugno e luglio 2015. Si doleva che il Giudice delegato avesse escluso il proprio credito in ragione della carenza di documentazione probatoria a supporto del credito e ritenendo la documentazione prodotta inopponibile al fallimento.

Avverso tale provvedimento l'Inps promuoveva opposizione, sostenendo la idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la fondatezza della pretesa al recupero dei contributi non

versati. Insisteva, pertanto, per l'ammissione al passivo dell'importo di euro 12.737,00, di cui euro 12.502,00 per contributi al privilegio di 1° grado, euro 117,50 per somme aggiuntive al 50% al privilegio di 8° grado, euro 117,50 per residue somme aggiuntive al chirografo.

Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la curatela resistente non si costituiva.

Trattata la causa, all'esito dell'udienza del 3.03.2021, celebrata mediante trattazione scritta, il Tribunale osserva quanto segue.

La domanda è meritevole di accoglimento, per i motivi di cui in prosieguo.

La pretesa dell'Inps ha ad oggetto le somme dovute a titolo di contributi da Città dell'intimo s.r.l. sulla scorta delle denunce mensili dalla stessa azienda effettuate, nonché il recupero delle somme di cui alle note di rettifica, relative a sgravi di cui è risultato che l'azienda ha illegittimamente beneficiato.

Occorre, preliminarmente, rammentare che le denunce mensili (DM10) rappresentano lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro comunica all'Inps i dati concernenti le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, autoliquidando i contributi da versare, ed effettuando i conguagli con eventuali agevolazioni e sgravi cui abbia diritto in presenza dei presupposti di legge. In particolare, l'art 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006 sancisce che le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), documento che presuppone, tra l'altro, la sussistenza della correttezza degli adempimenti mensili e l'inesistenza di inadempienze in atto. Infatti, il D.M. del 24.10.2007, n. 28587, attuativo delle modalità di rilascio e dei contenuti del DURC, prevede che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali dopo aver verificato l'effettiva regolarità degli adempimenti periodici e l'inesistenza di inadempienze in atto. L'art. 3 del DM citato, al comma 3, statuisce che qualora l'istituto che rilascia il DURC sia lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC. A mente del successivo art. 6, inoltre, l'istituto che concede il beneficio deve, nel termine di trenta giorni, verificare la condizione di regolarità del datore di lavoro richiedente. Laddove accerti una situazione di irregolarità, ai sensi dell'art. 7, deve invitare l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.

Pertanto, le denunce mensili, una volta presentate, vengono sottoposte ad una procedura di controllo da parte dell'Inps, all'esito della quale possono risultare tanto ulteriori somme da versare

(risultando, ad esempio, che l'azienda ha illegittimamente fruito di agevolazioni o sgravi contributivi), quanto crediti del datore di lavoro. Al fine di regolarizzare tali situazioni l'Inps emette le cd. note di rettifica. In caso di rettifica passiva, l'Istituto provvede all'emissione del modello DM10/RA tramite il quale viene comunicata all'azienda la maggior somma da versare (comprensiva delle sanzioni applicate) e la data entro cui effettuare il versamento.

Orbene, il Tribunale rileva che, vertendosi in materia devoluta alla cognizione del Giudice ordinario, la fondatezza della pretesa avanzata dall'Inps ben può essere esaminata in sede di ammissione al passivo, potendo, peraltro, la curatela sollevare eccezioni di merito.

Nel caso che ci occupa, la curatela non ha mosso contestazioni concernenti il merito della pretesa, limitandosi a negare l'opponibilità della documentazione probatoria prodotta dall'Inps alla procedura fallimentare.

L'Inps chiede di essere ammessa, innanzitutto, per euro 10.581,00 a titolo di contributi non versati sebbene dichiarati nelle denunce mensili di maggio, giugno e luglio 2017. A fondamento della domanda ha prodotto le rispettive denunce mensili, recanti l'autoliquidazione delle somme dovute dal datore di lavoro.

Osserva il Collegio che, trattandosi di dichiarazioni provenienti dallo stesso datore di lavoro, sulla cui base, peraltro, vengono successivamente formati gli avvisi di addebito in caso di omesso versamento, non vi è motivo per escludere i predetti importi dal passivo fallimentare. Il modello DM10 integra, infatti, la diretta rappresentazione del credito contributivo maturato dall'Inps, essendo posto alla base del sistema normativo di versamento dei contributi. Non vi è, diversamente, modo di dimostrare i fatti costitutivi del credito in oggetto, poiché esso sorge in virtù del rapporto di lavoro ed al maturare della retribuzione, ma la relativa quantificazione è direttamente operata dal datore di lavoro proprio nella denuncia mensile, salvi i controlli successivi da parte dell'ente previdenziale. In mancanza di elementi che inducano a dubitare della correttezza della autoliquidazione operata dal datore di lavoro, pertanto, gli importi rappresentati nel DM10 devono essere ammessi al passivo del fallimento.

In ordine all'ulteriore importo fondato sulle note di rettifica relative alle mensilità di marzo, aprile, giugno e luglio 2015, l'Inps ha prodotto le note di rettifica, con il dettaglio dei calcoli effettuati. In particolare, dai predetti documenti emerge che: con riferimento al mese di marzo 2015, l'azienda ha dichiarato un importo di euro 2.321,00, mentre l'Inps ha calcolato un importo di euro 2742,00, con una differenza contributiva di euro 421,08, oltre sanzioni; con riferimento al mese di aprile 2015, l'azienda ha dichiarato un importo di euro 1558,00, mentre l'Inps ha calcolato un importo di euro 1983,13, con una differenza contributiva di euro 425,13, oltre sanzioni; con riferimento al mese di giugno 2015, l'azienda ha dichiarato un importo di euro 7789,00, mentre l'Inps ha calcolato un

importo di euro 8439,00, con una differenza contributiva di euro 650, oltre sanzioni; con riferimento al mese di luglio 2015, l'azienda ha dichiarato un importo di euro 1296,00, mentre l'Inps ha calcolato un importo di euro 1721,13, con una differenza contributiva di euro 425,13, oltre sanzioni.

La circostanza che l'ente previdenziale non abbia dato prova di aver notificato all'azienda, in epoca anteriore al fallimento, l'invito alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 7 D.M. 24.10.2007, è irrilevante ai fini del riconoscimento delle pretese in oggetto. Invero, il meccanismo relativo al calcolo dello sgravio contributivo onera il datore di lavoro, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, per poter usufruire del beneficio, ad attivare un meccanismo di detrazione, a congruaggio dei contributi dovuti per quei lavoratori che rientrano nella fattispecie normativa. Pertanto, sulla scorta della normativa sopra richiamata, una volta che l'Inps agisca per il recupero di contributi non versati in virtù dell'applicazione di sgravi contributivi, è onere del datore di lavoro (in tal caso la curatela fallimentare) dimostrare la sussistenza dei presupposti tali da legittimare l'(auto)applicazione degli sgravi stessi (cfr. Cass., n. 16351/2007).

Tale prova non è stata fornita da parte resistente. Conseguentemente, l'Inps ha diritto di essere ammessa al passivo fallimentare per gli importi richiesti.

Devono, altresì, trovare riconoscimento gli importi richiesti a titolo di sanzioni civili, tanto per l'omissione contributiva, quanto in relazione alle note di rettifica, ai sensi dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000, secondo cui: *“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”*.

In definitiva, Inps va ammessa al passivo del fallimento resistente per gli importi come richiesti, ossia euro 12.737,00, di cui euro 12.502,00 per contributi al privilegio di 1° grado, euro 117,50 per somme aggiuntive al 50% al privilegio di 8° grado, euro 117,50 per residue somme aggiuntive al chirografo, come da prospetto allegato dalla stessa parte opponente:

| INAD.             | TIPO            | PERIODO | CONTRIBUTI | SANZIONI |
|-------------------|-----------------|---------|------------|----------|
| 3035              | DM10            | mag-17  | € 1.652    | € 10     |
| 3036              | DM10            | giu-17  | € 2.689    | € 3      |
| 3037              | DM10            | lug-17  | € 6.240    | € 0      |
| TOTALE            |                 |         | € 10.581   | € 13     |
|                   |                 |         |            |          |
| 3038              | Rettifica       | mar-15  | € 421      | € 53     |
| 3039              | Rettifica       | apr-15  | € 425      | € 51     |
| 3040              | Rettifica       | giu-15  | € 650      | € 72     |
| 3041              | Rettifica       | lug-15  | € 425      | € 45     |
| TOTALE            |                 |         | € 1.921    | € 222    |
|                   |                 |         |            |          |
| Totale contributi | € 12.502        |         |            |          |
| Totale sanzioni   | € 235           |         |            |          |
| <b>Totale</b>     | <b>€ 12.737</b> |         |            |          |

Le spese di lite seguono la soccombenza della curatela resistente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle fasi processuali svolte e della complessità delle stesse, della natura e del pregio dell'attività difensiva espletata.

#### P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del **FALLIMENTO CITTA' DELL'INTIMO S.R.L.**, in persona del curatore *p.t.*, proposta da **I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, così provvede:

- ammette I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, al passivo del fallimento resistente per l'importo di euro 12.737,00, di cui euro 12.502,00 per contributi al privilegio di 1° grado, euro 117,50 per somme aggiuntive al 50% al privilegio di 8° grado, euro 117,50 per residue somme aggiuntive al chirografo;
- condanna il fallimento Città dell'intimo s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che qui si liquidano in euro 1.618,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, ed euro 264,00 per esborsi;
- dispone l'annotazione del presente provvedimento in calce al decreto di esecutività dello stato passivo.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 19 maggio 2021

il Giudice relatore

il Presidente

dott.ssa Maria De Vivo

dott. Michelangelo Petruzzello